



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Direzione per la promozione della piazza economica
Politica a favore delle PMI

Principi di applicazione

per la concessione di agevolazioni fiscali nell'ambito della legge
federale sulla politica regionale

Indice

1	Introduzione	3
2	Commenti sulle principali disposizioni d'applicazione	4
2.1	Condizioni per la concessione (art. 4)	4
2.2	Estensione dell'agevolazione fiscale (art. 5)	5
2.3	Restrizioni (art. 6)	6
2.4	Domanda di agevolazione fiscale (art. 7)	6
2.5	Proposta del Cantone (art. 8)	6
2.6	Decisione del DFE (art. 9)	8
2.7	Sorveglianza (art. 10)	8
2.8	Rapporto al Consiglio federale (art. 11).....	8
2.9	Revoca (art. 12).....	8
2.10	Disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali (art. 13)	8
2.11	Disposizioni transitorie per le fideiussioni (art. 14)	9
3	Allegato	10
3.1	Codici NOGA.....	10
3.2	Glossario	11

1 Introduzione

Dal 1° gennaio 2008 le agevolazioni fiscali completano gli strumenti della politica regionale (cfr. art. 12 della legge federale sulla politica regionale¹). Le fideiussioni² sono state soppresse e gli aiuti finanziari sovrazziendali sono stati integrati nei programmi pluriennali dei Cantoni.

L'ordinanza del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (di seguito ordinanza d'applicazione)³ disciplina i presupposti per la concessione di agevolazioni fiscali. Essa contiene i principali elementi della pratica in vigore sino alla fine del 2007.

Le zone beneficiarie sono definite nell'ordinanza del DFE del 28 novembre 2007 sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali. Per le regioni che non rientrano nel perimetro il Consiglio federale ha previsto un periodo transitorio di tre anni durante il quale potrà essere accordata un'agevolazione massima del 50%. La modifica dell'ordinanza del 28 novembre 2007 sulla determinazione delle zone di rilancio economico precisa gli adattamenti per il Cantone di Vaud, dal momento che le regioni dell'Arco lemanico sono state escluse dal perimetro con effetto immediato dal 1° gennaio 2008.

L'obiettivo del presente documento è di illustrare le principali disposizioni dell'ordinanza d'esecuzione alla luce della prassi della SECO.

Art. 12 Legge federale sulla politica regionale

¹Se un Cantone concede sgravi fiscali ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, anche la Confederazione può concedere sgravi sull'imposta federale diretta.

²Gli sgravi sull'imposta federale diretta sono concessi soltanto se:

- a. un'impresa industriale oppure un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti;
- b. il progetto soddisfa le condizioni poste dalla presente legge a livello di economia regionale;
- c. il Cantone prevede il recupero d'imposta in caso di sgravi fiscali ottenuti abusivamente.

³Consultati i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce le zone in cui le imprese possono beneficiare di tali sgravi e determina le modalità della vigilanza finanziaria, segnatamente l'obbligo di procurarsi e trasmettere informazioni in merito agli effetti degli sgravi fiscali concessi.

Occorre ricordare che in linea di massima ogni impresa è autorizzata a presentare alla Confederazione una domanda di agevolazione fiscale. Tuttavia, sebbene esista in tale contesto il principio della parità di trattamento, **per il richiedente non sussiste il diritto di beneficiare di un'agevolazione fiscale.**

¹ RS 901.0

² Cfr. punto 2.11 sulle disposizioni transitorie per le fideiussioni

³ RS 901.022

2 Commenti sulle principali disposizioni d'applicazione

2.1 Condizioni per la concessione (art. 4)

Il capoverso 1 definisce i destinatari delle agevolazioni. Come nell'ordinanza precedente, si tratta di **imprese industriali o di prestazione di servizi affini alla produzione**, nella misura in cui i loro progetti **creino nuovi impieghi o mantengano a lungo termine gli impieghi esistenti adeguandoli alle nuove esigenze**. Oltre alla condizione legata all'impiego, gli altri criteri da valutare sono l'**elevato grado d'innovazione**, un **notevole valore aggiunto** e il fatto che riguardino un mercato che si estende al di là della zona di applicazione. Questi criteri aggiuntivi si applicano ormai sia alle imprese industriali sia alle imprese di prestazione di servizi affini alla produzione.

La definizione di imprese industriali e di imprese di prestazione di servizi affini alla produzione si basa sulla nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA). I codici stabiliti figurano nella lista allegata (cfr. all. 1). Si constata che la nozione di imprese di prestazione di servizi affini alla produzione non può essere interpretata unicamente in base ai codici NOGA. Per essere considerata affine alla produzione, un'impresa operante in uno dei settori NOGA di cui all'allegato 1 deve anche avere un **legame diretto** con un'unità di produzione situata in Svizzera o all'estero⁴. Il DFE si riserva inoltre il diritto di non sostenere un'impresa se:

- essa è già attiva in un settore già sostenuto dalla Confederazione nell'ambito di un'altra politica settoriale,
- il suo progetto entrasse in conflitto con un altro obiettivo della Confederazione.

I capoversi 2 e 3 precisano i criteri che qualificano l'importanza particolare di un progetto per l'economia regionale in vista della concessione di un'agevolazione fiscale. Nello specifico sono:

- il **numero di nuovi impieghi creati o mantenuti** nella zona di applicazione. Il numero dei posti di lavoro è calcolato in **equivalenti a tempo pieno**. In linea di massima si considerano soltanto gli impieghi creati all'interno dell'entità giuridica che beneficia delle agevolazioni fiscali. I posti di lavoro creati presso fornitori o partner possono essere presi in considerazione purché sia confermato per iscritto che i posti sono attribuiti a tempo pieno e per tutto il periodo dell'agevolazione al progetto in questione.
- l'**entità degli investimenti pianificati**. Essa è valutata secondo il criterio "investimenti realizzati per posto di lavoro" in rapporto al risparmio fiscale stimato. Sono considerati investimenti:
 - le immobilizzazioni materiali che possono essere attivate secondo le norme contabili IFRS e Swiss GAAP RPC, in particolare RPC 18 o IAS 16⁵,
 - valori immateriali secondo le norme contabili RPC 10 o IAS 38⁶
- la **collaborazione con istituti di ricerca e di formazione** aventi un legame diretto con il progetto. A titolo d'esempio si possono citare i contratti di ricerca con le scuole

⁴ Tale condizione implica la creazione di posti di lavoro legati direttamente o indirettamente alla produzione, quali le attività nei settori dello sviluppo di software, del "supply chain management", della proprietà intellettuale, della R&S, della gestione degli acquisti, della produzione e della vendita, ecc.

⁵ Esempi di investimenti secondo RPC 18: terreni e costruzioni, installazioni e impianti, ecc.

⁶ Esempi di investimenti secondo RPC 10: brevetti, programmi informatici, costi di sviluppo, ecc.

universitarie svizzere o la partecipazione a fondi regionali di finanziamento che servono a sostenere progetti nell'ambito dello sviluppo e della ricerca applicata.

Il capoverso 4 stabilisce che le richieste di imprese di prestazione di servizi affini alla produzione possono essere prese in considerazione solo se vengono creati almeno 20 impieghi. Questa disposizione particolare per le aziende di prestazione di servizi affini alla produzione è stata introdotta nell'ordinanza alla fine del 2004 in seguito all'evoluzione delle domande da parte dei Cantoni⁷.

Il capoverso 5 precisa che i Cantoni devono prevedere sistematicamente nella loro decisione una clausola di rimborso nel caso in cui l'agevolazione fiscale sia stata percepita indebitamente (clausola di *claw back*). Questa condizione è nuova e corrisponde alla volontà del Parlamento di **lottare** maggiormente contro gli **abusi** in materia di agevolazioni fiscali (cfr. art. 12 cpv. 2 lett. c della legge federale sulla politica regionale). Per evitare che questa disposizione diventi eccessivamente vincolante e nuoccia all'attrattiva della piazza economica svizzera, il Parlamento ha quindi rinunciato a costringere i Cantoni a prevedere una disposizione di rimborso più restrittiva che si protrarrebbe oltre il periodo oggetto dell'agevolazione fiscale. La Confederazione, da parte sua, ha già adottato da alcuni anni, determinati provvedimenti a livello dell'applicazione per rafforzare il controllo delle agevolazioni accordate. Le decisioni relative a un'agevolazione fiscale per dieci anni sono quindi divise in due periodi di cinque anni ciascuno. La proroga dell'agevolazione fiscale oltre i primi cinque anni è legata al rispetto delle condizioni concernenti la creazione di impieghi e/o l'attuazione di investimenti. D'altra parte le decisioni federali contengono anche una clausola generale che permette un intervento in caso di abusi. Essa recita testualmente: "Se l'impresa richiedente viene interamente o parzialmente liquidata durante il periodo dell'agevolazione fiscale, se i progetti in materia di impieghi non sono stati realizzati o se i loro risultati sono nettamente inferiori agli obiettivi fissati, l'agevolazione fiscale può essere interamente o parzialmente revocata con effetto retroattivo. In tal caso la Confederazione coordina il suo modo di procedere con il Cantone". Nei limiti del possibile la Confederazione allinea quindi il proprio intervento alla decisione cantonale.

2.2 Estensione dell'agevolazione fiscale (art. 5)

Il capoverso 1 ricorda che l'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non può superare per modalità, importanza e durata quella accordata dal Cantone. Queste precisazioni figuravano in passato all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale in favore delle zone di rilancio economico.

Il capoverso 2 indica che per i progetti di imprese di prestazione di servizi affini alla produzione che superano il limite dei 20 impieghi fissato all'articolo 4 capoverso 4, si analizzano il numero dei posti di lavoro creati, l'ammontare degli investimenti e gli effetti sull'economia locale per valutare il loro interesse; in linea di massima l'agevolazione può raggiungere un massimo del 50%⁸. Sono possibili deroghe qualora il progetto sia di importanza particolare

⁷ Inizialmente, verso la fine degli anni '70, la questione riguardava solo i progetti industriali e l'obiettivo era di diversificare le regioni orologiere o altre regioni monostrutturate. In occasione della revisione del 1995 è stato introdotto il termine "servizi affini alla produzione" per tenere conto dell'evoluzione delle strutture economiche. Tuttavia questo adattamento ha sortito ben pochi effetti poiché allora le agevolazioni fiscali erano soltanto sussidiarie ed entravano in linea di conto solo se sussisteva già una fideiussione o un contributo sui costi d'interesse, ovvero se esistevano già investimenti importanti e crediti bancari. Dalla revisione del 2001 queste agevolazioni possono essere utilizzate in maniera indipendente, il che ha modificato la situazione. Sono state presentate sempre più domande di sostegno da parte dei Cantoni beneficiari a favore di progetti di centri decisionali.

⁸ La percentuale massima dell'agevolazione è intesa per anno e non come media per tutto il periodo dell'agevolazione. Ad esempio, quindi, un'agevolazione del 50% per 10 anni non può essere scomposta in

per l'economia regionale. Tale importanza si calcola sulla base dei criteri di cui ai capoversi 2 e 3 dell'articolo 4. Quindi, se il numero di posti creati supera nettamente il limite di 20 unità oppure se sono previsti considerevoli investimenti materiali, il tasso di agevolazione può essere aumentato.

Nel corso del tempo si è instaurata una regola generale: un centinaio di impieghi, gli investimenti e gli effetti locali risultanti possono portare a un'agevolazione fiscale del 100%. Infatti con un centinaio di impieghi si può presumere che l'impresa debba iniziare a fare investimenti consistenti, i quali aumentano gli effetti positivi indotti dal progetto nella regione. La conformità del progetto al programma di attuazione della NPR del Cantone corrispondente svolge un ruolo altrettanto importante nella valutazione.

Infine nell'analisi del caso si tiene conto del totale dei redditi esenti da tassazione, in particolare quando si tratta di un'agevolazione totale o pressoché tale. Il DFE si riserva la possibilità di limitare l'agevolazione considerando il rapporto tra il risparmio fiscale previsto e l'ammontare degli investimenti realizzati, della massa salariale e degli effetti indotti dal progetto a livello locale.

2.3 Restrizioni (art. 6)

Questo nuovo articolo stabilisce che in futuro non saranno più concesse agevolazioni fiscali alle imprese che si trasferiscono all'interno del Paese. Tale precisazione del campo d'applicazione è stata introdotta in risposta alla volontà espressa da diversi Cantoni nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

2.4 Domanda di agevolazione fiscale (art. 7)

L'articolo 7 ricorda che la domanda di agevolazione fiscale a livello federale deve essere presentata al Cantone corrispondente, il quale la inoltrerà eventualmente alla Confederazione. La domanda deve contenere un piano aziendale redatto per il periodo in questione e deve essere corredato della valutazione effettuata da una banca o da un esperto indipendente. Un'analisi esterna migliora la percezione della qualità e l'affidabilità delle informazioni.

2.5 Proposta del Cantone (art. 8)

L'articolo 8 sancisce che il Cantone fornisca, in appoggio alla proposta, un piano aziendale approvato da un'analisi esterna che contenga una valutazione del risparmio fiscale previsto per il periodo dell'agevolazione.

Secondo il capoverso 2 il Cantone deve inoltre confermare che la sua decisione concorda con l'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)⁹. L'interpretazione dell'articolo 23 capoverso 3 LAID concerne in particolare i punti seguenti:

- **Inizio dell'agevolazione fiscale:** secondo la LAID, un'agevolazione viene accordata in linea di massima "per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti". Nella pratica la SECO può far prova di una certa flessibilità nel determinare l'inizio dell'agevolazione concedendo un termine supplementare per permettere la conclusione

un'agevolazione del 30% per 5 anni e del 70% per gli altri 5 anni, né essere sostituita da un'agevolazione del 100% per 5 anni.

⁹ Testo dell'articolo 23 capoverso 3: I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione. (RS 642.14)

dei lavori preparatori necessari all'avvio effettivo dell'attività. Un tale termine può essere concesso se il progetto include la costruzione di un immobile e/o considerevoli investimenti fissi. Durante questa fase istitutiva l'impresa non realizza un fatturato. Il periodo tra la data di fondazione e l'inizio dell'agevolazione si estende al massimo su un periodo di 2 anni.

- Per l'interpretazione del concetto "imprese neocostituite" la prassi della SECO si basa sui lavori della Conferenza fiscale svizzera¹⁰. Per quest'ultima, nelle imprese neocostituite non rientrano soltanto le imprese che si assoggettano all'imposizione fiscale di un Cantone, bensì anche le filiali di imprese esistenti che vengono aperte in altre regioni o provvedimenti di ristrutturazione di un'impresa che in pratica equivalgono a una nuova creazione o a un **cambiamento sostanziale dell'attività aziendale**. Secondo la Conferenza fiscale svizzera si ha un cambiamento sostanziale dell'attività aziendale se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:
 - o porta a un progresso tecnologico o a un'innovazione. Quindi, ad esempio, la trasformazione della struttura della casa madre in una holding o la conversione di una società di produzione in una semplice società di distribuzione non rappresentano un cambiamento sostanziale dell'attività aziendale.
 - o comporta investimenti importanti (in rapporto alle dimensioni dell'impresa). Questa disposizione può quindi riferirsi esclusivamente alle imprese che hanno un considerevole bisogno di capitale.
 - o rientra nell'interesse economico del Cantone, ovvero crea posti di lavoro o mantiene quelli esistenti.

Sulla base di questa interpretazione, il DFE può concedere agevolazioni fiscali non solo a imprese neocostituite bensì anche a imprese esistenti che si ristrutturano. L'importanza della modifica è valutata in questo caso in base al numero dei nuovi impieghi creati e dal volume dei nuovi investimenti fissi realizzati rispetto ai posti di lavoro e allo stock di capitale esistenti prima della modifica¹¹. I nuovi investimenti non devono servire alla sostituzione delle attrezzature esistenti¹², ma portare un elemento nuovo a livello del processo produttivo, dei prodotti fabbricati o dei canali di distribuzione. Se sulla base di questi elementi si constata che vi è un cambiamento importante dell'attività aziendale, può essere concessa un'agevolazione fiscale per la parte del risultato relativo alla nuova attività. Si utilizzano diversi metodi per limitare la portata dell'agevolazione; i più frequenti consistono nel concedere un'agevolazione parziale (la percentuale dell'agevolazione viene definita secondo l'importanza della modifica). Inoltre è anche possibile definire una base che corrisponde al guadagno dell'impresa prima della modifica per poi esentare dalle tasse solo i guadagni superiori a tale valore. I progetti di razionalizzazione che comportano una diminuzione dei posti di lavoro restano in ogni caso esclusi dalle agevolazioni fiscali.

- Il beneficiario dell'agevolazione fiscale è un'entità giuridica precisa. L'agevolazione viene concessa una volta sola e si estende all'impresa nel suo complesso. Non si accordano agevolazioni a parti di un'impresa, nemmeno se essa ha una propria contabilità analitica. L'AFC, consultata in merito a questa problematica, ritiene che l'imposizione delle imprese in funzione di progetti o di reparti svuoterebbe di senso la regola di dieci anni della LAID. Questa interpretazione è stata confermata anche da un parere legale fornito dall'Istituto di diritto fiscale dell'Università di Berna. Le disposizioni devono essere interpretate in

¹⁰ Rapporto "Harmonisation et fiscalité de l'entreprise" Conferenza fiscale svizzera / Commission d'harmonisation fiscale, 1995 Muri, Berna.

¹¹ Lo stock di capitale è valutato sulla base della voce "immobilizzazioni finanziarie" della parte attiva del bilancio.

¹² Il rinnovamento dei macchinari di produzione si effettua generalmente mediante ammortamenti annuali.

modo restrittivo dopo la concessione di una prima agevolazione fiscale. Le fasi successive di un investimento non possono essere considerate un cambiamento importante dell'attività aziendale.

2.6 Decisione del DFE (art. 9)

Il Cantone può trasmettere alla Confederazione una domanda di agevolazione fiscale. Il DFE sceglie i progetti che intende sostenere in applicazione delle basi legali e dei criteri definiti nel presente documento. Il DFE può subordinare a livello federale l'agevolazione fiscale a condizioni e oneri particolari. Le possibilità di ricorso sono elencate nelle decisioni stesse.

2.7 Sorveglianza (art. 10)

L'articolo sulla sorveglianza contiene un nuovo capoverso (cpv. 3) che rafforza il ruolo dei Cantoni nell'attività di controllo. Oltre all'ammontare degli utili netti imponibili per i quali non sono state prelevate imposte federali dirette, d'ora in poi i Cantoni dovranno fornire alla SECO i dati necessari a valutare gli effetti delle agevolazioni in termini di creazione di impieghi e di valore aggiunto. L'introduzione di questa disposizione è il frutto di una volontà di maggiore controllo espressa dal Parlamento nel corso dei dibattiti sulle agevolazioni fiscali. Essa corrisponde anche allo spirito della nuova politica regionale, che fa dei Cantoni gli interlocutori principali della Confederazione e contribuisce alla riduzione dell'onere amministrativo a carico delle imprese. La SECO definirà, nel corso del 2008, i punti da sorvegliare in collaborazione con i Cantoni.

2.8 Rapporto al Consiglio federale (art. 11)

Ogni quattro anni il DFE presenta al Consiglio federale un rapporto concernente la definizione delle zone d'applicazione. Tale esigenza è stata aggiunta rispetto al progetto sottoposto all'indagine conoscitiva.

2.9 Revoca (art. 12)

Questo articolo disciplina formalmente le possibilità di azione della Confederazione in caso di revoca della decisione cantonale di agevolazione.

La disposizione precedente si limitava alle regole implicite che derivavano dall'articolo 5 capoverso 1 (cfr. punto 2.4 di cui sopra): "l'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non può superare per modalità, importanza e durata quella accordata dal Cantone".

2.10 Disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali (art. 13)

I capoversi 1 e 3 precisano che nei tre anni successivi all'entrata in vigore della nuova ordinanza, l'agevolazione fiscale massima che può essere concessa nelle zone escluse dal perimetro è del 50%. Per il Cantone di Vaud è prevista una deroga a questa disposizione per le zone dell'Arco lemanico¹³, che dal 1° gennaio 2008 non rientrano più nel perimetro.

Il capoverso 4 disciplina la problematica della modifica delle decisioni emesse secondo il vecchio sistema. Le decisioni di agevolazione emanate prima del 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore delle nuove basi legali, continuano a essere disciplinate dalle disposizioni in vigore al momento della decisione¹⁴ e questo fino al 31 dicembre 2008. Concretamente ciò significa ad esempio che se un'impresa beneficiaria del comune A, beneficiario al momento della decisione, si trasferisce nel Comune B, che al momento della decisione rientrava tra i


¹³ Cfr. la modifica dell'ordinanza del 28 novembre 2007 sulla determinazione delle zone di rilancio economico.

¹⁴ RU 2006-4301 e 1996-1922

Comuni beneficiari, ma al momento del trasloco non lo è più, la decisione può essere modificata sulla base della precedente delimitazione. L'impresa mantiene quindi il diritto all'agevolazione nonostante il trasferimento, a condizione tuttavia che esso avvenga prima del 31 dicembre 2008. È previsto un termine analogo, ovvero il 31 dicembre 2011, per le decisioni prese durante la fase transitoria di tre anni, vale a dire tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 (cfr. l'illustrazione di cui sotto).

A partire dal 1° gennaio 2009 sottostanno invece alla nuova regolamentazione le decisioni emesse entro il 31 dicembre 2007. Di conseguenza il trasferimento di un'impresa in un Comune situato al di fuori delle zone di applicazione definite nell'ordinanza del 28 novembre 2007 sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali determinerà la perdita dell'agevolazione fiscale.

Lo stesso varrà, a partire dal 1° gennaio 2012, per le decisioni prese durante la fase transitoria di 3 anni.



2.11 Disposizioni transitorie per le fideiussioni (art. 14)

Le fideiussioni decise prima del 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della nuova regolamentazione, continuano a essere rette dalle disposizioni in vigore al momento in cui è stata emessa la decisione¹⁵. Concretamente ciò significa che è possibile modificare una decisione, per esempio in caso di rielaborazione del piano di ammortamento di un credito garantito o di cambiamento della banca, riferendosi alle basi legali in vigore fino al 31 dicembre 2007.

Il capoverso 2 rammenta la durata massima di una fideiussione. Essa era stabilita all'articolo 4 capoverso 2 della legge federale in favore delle zone di rilancio economico che è stata abrogata con l'entrata in vigore della legge federale sulla politica regionale. In caso di modifica di una decisione resa necessaria da un'eventuale rielaborazione del piano di ammortamento, la durata di 8 anni non può essere superata.

Il capoverso 3 disciplina il modo di procedere della Confederazione in caso di revoca della decisione cantonale di concedere una fideiussione.

¹⁵ Cfr. nota 10.

3 Allegato

3.1 Codici NOGA

La lista seguente¹⁶ contiene le attività considerate "industriali" o "affini alla produzione" ai sensi delle condizioni per la concessione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale:

Sezione	Codici	Titoli 2008	Osservazioni
C		ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	
	10	Produzione di prodotti alimentari	
	11	Produzione di bevande	
	12	Industria del tabacco	
	13	Industria tessile	
	14	Produzione di articoli di abbigliamento	
	15	Fabbricazione di articoli in pelle e simili	
	16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	
	17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	
	18	Stampa e riproduzione su supporti registrati	
	19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	
	20	Fabbricazione di prodotti chimici	
	21	Preparazione di prodotti farmaceutici	
	22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	
	23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	
	24	Attività metallurgiche	
	25	Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	
	26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica	
	27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche	
	28	Fabbricazione di macchinari e apparecchiature	
	29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	
	30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	
	31	Fabbricazione di mobili	
	32	Altre industrie manifatturiere	
	33	Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature	
J		INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	

¹⁶ Questa lista si basa sui codici NOGA 2008.

Sezione	Codici	Titoli 2008	Osservazioni
	62	Programmazione, consulenza informatica e attività connesse	
M		ATTIVITÀ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE	
	701	Attività di sedi centrali	Senza le attività finanziarie
	72	Ricerca scientifica e sviluppo	

3.2 Glossario

Abbreviazione	Significato
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
CF	Consiglio federale
DFE	Dipartimento federale dell'economia
IAS	International Accounting Standards (principi contabili internazionali)
IFRS	International Financial Reporting Standards (regole contabili)
LAI	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
NOGA	Nomenclatura generale delle attività economiche
RPC	Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (RPC)
SECO	Segreteria di Stato dell'economia